

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto per i servizi assicurativi della Città metropolitana di Roma Capitale. Polizza di Responsabilita' Civile Patrimoniale. Ripetizione dei Servizi Analoghi Anni 2023-2025.---

CIG : 9519852E61

Repertorio n. 12239

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventitre il giorno Ventotto del mese di Giugno in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI, nata a XXXX il XX/XX/XXXX, domiciliata per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Centrale *-Risorse Strumentali, logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed impiantistica sportiva-* della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ---

2) Sig.Daniele VAGNOZZI nato a XXXX il XX.XX.XXXX, residente a XXXX in Via XXXXXXXX XXXXXXXXXX n.XX nella sua qualità di Procuratore Speciale di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., con

sede Principale in BRUXELLES (BELGIO) PLACE DU CHAMP DE MARS

5 BASTION TOWER e Sede secondaria in Milano Corso Giuseppe

Garibaldi, 86 -C.F.: 10548370963, iscritta al Registro delle Imprese della

C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza in data 03/12/2018 al REA n. MI-

2540259, come da documento n. T 515515319 del 16/05/2023, acquisito

d'ufficio. Il Procuratore interviene con procura speciale rep. n. 54201 del

23.05.2023, con autentica di firma, conferitagli dalla sig.ra Nicoletta

Andreotti Amministratore Unico dell'Operatore Economico LLOYD'S

INSURANCE COMPANY S.A., giusta atto a rogito del Dott. Dario

Cortucci Notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione

Provinciale I di Milano –Ufficio TP2 il 26.05.2023 al n. 39333 Serie 1T

(Allegato n.1). --

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei

costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante

non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge

16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con contratto a rogito del Vice Segretario Generale della Città

metropolitana di Roma Capitale rep. n. 11758 del 27.07.2020 sono stati

affidati i *servizi di copertura assicurativa per la Citta' metropolitana di Roma*

Capitale per il periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2022 – LOTTO 2- Polizza di

Responsabilità Civile Patrimoniale, per un importo contrattuale pari ad

€ **141.565,67**, all'Operatore economico LLOYD'S INSURANCE

COMPANY S.A., con sede Principale in BRUXELLES (BELGIO) PLACE

DU CHAMP DE MARS 5 BASTION TOWER e Sede secondaria in Milano

(MI) Corso Giuseppe Garibaldi, 86 -C.F.: 10548370963;

- che, nel contratto suindicato, la Città metropolitana di Roma Capitale si è riservata la facoltà di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi allo stesso Operatore economico dell'appalto iniziale, limitato al triennio successivo alla stipula del contratto rep. n. 11758 del 27.07.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 comma 5 del D.Lgs.50/16;

- che con nota prot. CMRC-2022-0175008 dell'11/11/2022, il competente Ufficio Centrale 2 ha richiesto all'operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. tramite Assigeco, la disponibilità a procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/16, alla ripetizione dei servizi per il periodo 31/12/2022 - 31/12/2025, senza soluzione di continuità, per la polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale;-

- che con nota PEC del 16/11/2022, protocollo CMRC-2022-0177573 l'operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. ha subordinato l'accettazione della ripetizione dei servizi analoghi agli stessi patti, prezzi ma con un'integrazione alle condizioni normative, mediante inserimento della clausola dell'esclusione del rischio cyber, condizioni accettate dalla Città metropolitana di Roma Capitale con nota CMRC-2022-0186242 del 29/11/2022;

- che, con la medesima nota n. CMRC-2022-0175008 del 11.11.2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato di avvalersi della facoltà di procedere all'affidamento, per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, alla stessa LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. esecutrice del contratto iniziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 comma 5 del

D.Lgs.50/16;

- che con determinazione dirigenziale n. 3734 del 12.12.2022 del Direttore

U.C.2 della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo

atto sarà chiamata "Città Metropolitana", è stato approvato l'affidamento, ex

art.63 comma 5 del D.lgs. n.50/16, relativo ai *servizi di copertura*

assicurativa per la Città metropolitana di Roma Capitale per il periodo dal

31/12/2022 al 31/12/2025 – Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale,

senza soluzione di continuità agli stessi patti e condizioni del contratto

iniziale, all'Operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A,

con sede Principale in BRUXELLES (BELGIO) PLACE DU CHAMP DE

MARS 5 BASTION TOWER e Sede secondaria in Milano (MI) Corso

Giuseppe Garibaldi, 86 CAP 20121 -C.F.: 10548370963, che nel prosieguo di

questo atto sarà chiamato semplicemente "Operatore economico";

- che l'Operatore economico ha sottoscritto in data 20.12.2022, il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

Metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato**

n.2);

- che l'Operatore economico ha dichiarato, nel Patto di Integrità, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito

incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni nei loro confronti;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che la Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con Determinazione Dirigenziale n. 929 24.03.2023, ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.Lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 36411400 di protocollo con scadenza 12.10.2023, conservato in atti;---

- che il presente atto prevede un valore complessivo non superiore ad € 150.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 83, comma 3 punto e), del D.Lgs 159/2011, non è stata effettuata la verifica antimafia prevista dall'art. 84 del medesimo Decreto Legislativo.-----

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di

tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Centrale 2 Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del sig.Daniele VAGNOZZI accetta, la ripetizione, ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs.50/16, dei *servizi di copertura assicurativa per la Citta' metropolitana di Roma Capitale per il periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2025 – LOTTO 2-Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.*

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 3734 del 12.12.2022 ed i documenti allegati al contratto iniziale Rep. n. 11758 del 27.07.2020 e la polizza n. A1202252188-LB della LLOYD'S INSURANCE AGENZIA COMPANY S.A. Agenzia Assigeco Srl in data 31.12.2022 per RC PATRIMONIALE **(Allegato n.3)**. - I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **145.643,10 (euro centoquarantacinquemilaseicentoquarantatre/10)**. La spesa complessiva, è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale della Direzione - UCT0200 n.3734 del 12.12.2022, da citare obbligatoriamente nelle polizze che

saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 11000110034215 rilasciata, in formato digitale, dalla BENE ASSICURAZIONI Spa – Agenzia di Seregno in data 16.12.2022 per l'importo di € 27.673,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del D.Lgs.50/16. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. 19 gennaio 2018 n.31. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.7- Tempi di esecuzione

L'Operatore economico accetta di eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale rep. n. 11758 del 27.07.2020 e del Disciplinare di gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.8 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.9- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

L'Operatore Economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. L'Operatore Economico si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Città Metropolitana copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.10- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii., potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria

bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'articolo suindicato. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento, così come stabilito nel contratto iniziale. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.-

Art.11- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13-Richiamo prescrizioni del Disciplinare di gara

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Disciplinare di gara allegato al contratto iniziale.-

Art.14 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione delle lavorazioni non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Impresa.-----

Art.15- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.16- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione del servizio attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.17- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Operatore Economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore Economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o

dimensione dell'Operatore Economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.18- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.19- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.51 del 20 aprile 2023.

Art.20- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art.21- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti. Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.-----

Art.22- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del disciplinare di gara in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.-----

Art.23 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore

economico elegge domicilio presso la sede della Direzione U.C.2 viale

G.Ribotta n.41- Roma. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti

escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità

giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto

da me e Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo

dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo

sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale,

della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14

del D.Lgs.50/16.----

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Daniele VAGNOZZI

IL DIRIGENTE: firmato Aurelia MACARONE PALMIERI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara

espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni

seguenti del presente contratto:

Art.7- Tempi di esecuzione

Art.9- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.11- Subappalto

Art.13- Richiamo prescrizioni del Disciplinare di gara

Art.14- Inadempienze contrattuali

Art.15- Divieto di cessione del contratto-

Art.19- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Daniele VAGNOZZI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.